

89.014

**Messaggio
concernente la conclusione di accordi relativi
al consolidamento di debiti**

del 21 febbraio 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Koller
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Con decreto federale del 17 marzo 1966 (RU 1966 911) le Camere hanno delegato per la prima volta al Consiglio federale la competenza di concludere accordi di consolidamento di debiti. Tale autorizzazione è stata poi prorogata sino al 31 luglio 1980 mediante decreto federale del 18 marzo 1970 (RU 1970 1712) e sino al 31 luglio 1990 mediante decreto federale del 20 giugno 1980 (RS 946.240.9). Essa deve essere ora prorogata per un ulteriore decennio.

Vista la situazione finanziaria dei Paesi in sviluppo, anche in avvenire saranno necessari consolidamenti di debiti. Con l'autorizzazione di concludere accordi in tal senso la Svizzera potrà associarsi senza indugio alle azioni di consolidamento avviate dai Paesi creditori.

Messaggio

1 Parte generale

11 Motivazione del consolidamento di debiti

Da 25 anni il consolidamento di debiti è un mezzo classico per superare le crisi di liquidità di cui soffrono temporaneamente alcuni Paesi in sviluppo. Recentemente questo mezzo viene impiegato in forma di consolidamenti concessionali - riservati però ai Paesi in sviluppo più poveri e maggiormente indebitati - al fine anche di contribuire a risolvere i problemi di solvibilità.

Le difficoltà di bilancia dei pagamenti che stanno alla base dei consolidamenti di debiti hanno cause di varia natura, riconducibili a fattori interni ed esterni.

Fra le cause interne vanno annoverate in particolare le lacune in materia di politica economica e finanziaria. Fra gli influssi esterni rientrano anzitutto le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime all'importazione e all'esportazione, con le rispettive conseguenze sui rapporti di scambio e sui tassi d'interesse.

Contraendo prestiti all'estero, i Paesi in sviluppo dovrebbero poter investire una quota superiore al risparmio interno e pertanto accelerare lo sviluppo desiderato. Il presupposto è nondimeno che i fondi ricevuti siano investiti in maniera produttiva. Le condizioni di rimborso del debito esterno devono essere adeguate al grado di sviluppo, segnatamente alle potenzialità di economia esterna.

Il consolidamento dei debiti mira, da un lato, a proteggere dalle perdite i creditori privati e pubblici, rispettivamente ad assicurare parità di trattamento nel servizio del debito. D'altro lato aiuta i Paesi beneficiari ad adeguare la loro economia alle nuove condizioni. Permette così di evitare o attenuare eventuali perturbazioni nel processo di sviluppo e, pertanto, incidenze negative a livello sociale.

Le cause delle difficoltà della bilancia dei pagamenti non possono essere puramente e semplicemente eliminate mediante il consolidamento dei debiti. Quest'ultimo dev'essere completato con provvedimenti adottati dal Paese stesso e con un aiuto esterno, intesi a risanare a lungo termine la situazione economica e sociale. Il Paese in sviluppo ha così l'occasione di rivedere, con la cooperazione d'organizzazioni internazionali, la propria politica e le proprie possibilità in materia economica.

Noi esaminiamo costantemente come la Svizzera possa contribuire a risolvere i problemi che, a lungo termine, si pongono al Terzo Mondo in materia di finanziamento e sviluppo. Ci sforziamo di accrescere qualitativamente e quantitativamente la nostra cooperazione tecnica e finanziaria allo sviluppo e di finanziare dunque, a condizioni adeguate, importanti progetti di sviluppo. Pertanto, il nostro aiuto ai Paesi più poveri è dato quasi esclusivamente sotto forma di dono al fine di non aggravarne l'indebitamento. Sul piano internazionale, sosteniamo gli sforzi intrapresi per stabilizzare i prezzi delle materie prime e il prodotto delle esportazioni dei Paesi in sviluppo. Infine, i Paesi in sviluppo

possono accedere al nostro mercato grazie a una politica commerciale assai liberale praticata nei loro riguardi. Tutti i provvedimenti summenzionati servono a prevenire o ad attenuare i problemi in materia di pagamenti.

12 Applicazione del vigente decreto federale del 20 giugno 1980

In virtù del decreto federale del 20 giugno 1980 concernente la conclusione di accordi di consolidamento dei debiti, abbiamo concluso, fino alla fine di giugno 1989, 74 accordi di consolidamento:

Anno	Numero di accordi	Credito consolidato (in mio di fr.)	Quote	
			Confederazione (in mio di fr.)	Esportatore (in mio di fr.)
1980	2	241,0	192,5	48,5
1981	5	179,2	109,5	69,7
1982	4	64,7	45,2	19,5
1983	8	188,3	124,4	63,9
1984	11	270,5	191,2	79,3
1985	7	173,7	120,1	53,6
1986	8	523,2	426,1	97,1
1987	12	464,7	297,4	167,3
1988	8	623,9	462,1	161,8
1989, 1° semestre	9	454,1	362,5	91,6
Totale	74	3183,3	2331,0	852,3

Nello stesso periodo i Paesi occidentali creditori, soprattutto nel quadro del Club di Parigi, hanno deciso 136 consolidamenti di debiti in totale. L'importo totale delle scadenze dei debiti raggiunge così circa i 100 miliardi di dollari.

Nell'allegato diamo più ampi dettagli riguardanti questi accordi bilaterali. La firma dei singoli accordi vi è stata annunciata nei nostri rapporti semestrali sulla politica economica esterna.

Gli averi di consolidamento della GRE (inclusi gli interessi capitalizzati e gli interessi ancora dovuti) ammontavano alla fine del 1988 a 1891 milioni di franchi, di cui circa 268 milioni (14%) concernenti il gruppo dei Paesi africani più poveri. Nel senso di una prudente contabilizzazione dei passivi e degli attivi, gli averi di consolidamento vengono corretti del 35 per cento e gli interessi scaduti da più di 12 mesi, del 100 per cento.

Finora, le scadenze di capitale e interessi risultanti dai consolidamenti di debiti non sono state rispettate integralmente; si sono così dovute consolidare scadenze di 295 milioni di franchi, pari al 9 per cento delle scadenze totali. Alla fine del 1988 un importo di 134 milioni di franchi (49 milioni di rimborsi, 85 milioni di interessi), in sofferenza da più di 12 mesi, non ha più potuto essere consolidato.

Gli accordi di consolidamento prevedono un termine di rimborso di una decina di anni, compreso un termine di grazia, normalmente di 5 anni.

In seguito al vertice economico mondiale di Toronto nel 1988, i Paesi creditori hanno deciso di accordare condizioni di favore nei nuovi consolidamenti concessi ai Paesi in sviluppo più poveri e più indebitati. I creditori possono scegliere tra tre clausole concessionali, i cui effetti economici sono considerati equivalenti:

- riduzione di un terzo delle scadenze da consolidare; per la scadenza residua vale l'interesse di consolidamento usuale sul mercato; rimborso entro 14 anni, inclusi 8 anni di grazia;
- rimborso delle scadenze consolidate entro 25 anni, inclusi 14 anni di grazia; interesse al saggio di mercato;
- riduzione del tasso di consolidamento di 3,50 punti in per cento (però non più del 50%); rimborso delle scadenze consolidate entro 14 anni, inclusi 8 anni di grazia.

Nei consolidamenti concessionali finora conclusi, la Svizzera ha optato per la terza clausola in quanto interessata in qualità di creditore. Siccome nei consolidamenti concessionali si tratta in primo luogo di provvedimenti multilaterali per diminuire il danno e visto che la connessa riduzione di valore è sostenibile in rapporto al valore di mercato, la GRE come pure l'esportatore partecipano proporzionalmente al condono degli interessi. Secondo l'allegato, le scadenze consolidate a condizioni concessionali ammontano attualmente a 25,7 milioni di franchi.

13 Motivi per la proroga dell'autorizzazione

La problematica dell'indebitamento si è accentuata negli ultimi anni sia nella sua dimensione quantitativa - si è estesa a sempre più numerosi Paesi in sviluppo - sia nel suo aspetto qualitativo (ripercussioni dei provvedimenti di risanamento economici sulle situazioni sociali).

A fine 1988, il debito esterno di tutti i Paesi in sviluppo raggiungeva, secondo la stima della Banca mondiale, circa 1300 miliardi di dollari. Ciò corrisponde ad un aumento del 56 per cento rispetto alla situazione del 1982, quando scoppiò la crisi dell'indebitamento. Il 40 per cento di questo debito esterno concerne i 15 Paesi con reddito medio maggiormente indebitati e il 10 per cento i Paesi africani più poveri maggiormente indebitati. D'altra parte, il debito esterno dei Paesi dell'Est (incl. URSS) verso l'Occidente ammonta a circa 130 miliardi di dollari. Sono questi tre gruppi di Paesi che pongono problemi alla comunità internazionale nella ricerca di una soluzione al loro indebitamento eccessivo.

I contributi dei creditori alla soluzione del problema si differenziano a seconda del loro impegno economico e politico, della loro responsabilità in vista dell'evoluzione futura come pure degli interessi presenti e futuri.

I Paesi altamente indebitati della classe di reddito medio rappresentano il gruppo di debitori più importante delle banche commerciali. Con il piano lanciato dal Segretario americano del Tesoro Brady nel marzo del 1989, piano che

è in special modo adattato ai bisogni di questo gruppo di Paesi, si è profilata una via per la riduzione dei debiti. Attualmente, nel pacchetto di provvedimenti non è prevista l'inclusione di crediti pubblici garantiti. La partecipazione dei creditori di Stato all'elaborazione di un servizio del debito, sopportabile per l'economia di questi Paesi, avverrà come in passato attraverso il consolidamento dei debiti a condizioni usuali.

Per quanto riguarda i Paesi africani più poveri e più indebitati si conferma che il loro potenziale economico limitato difficilmente permetterà loro di uscire dalla crisi di indebitamento senza un aiuto esterno. Il grande sovraccarico di debiti impedisce più che altro la loro crescita economica. La struttura dell'indebitamento di questi Paesi - quasi il 90 per cento dei crediti riguardano creditori bilaterali o multilaterali - indica che la responsabilità su questo punto è essenzialmente dei governi dei Paesi industrializzati. La Svizzera partecipa con un contributo finanziario alle azioni di aiuto intraprese a livello multilaterale. (Facilità di risanamento strutturale rafforzata [FASR] del FMI, programma speciale della Banca mondiale). Nel quadro del Club di Parigi i creditori pubblici accordano consolidamenti a condizioni concessionali. Il peso dei debiti che, malgrado tutto, continua a gravare questi Paesi rende necessario il proseguimento delle azioni di consolidamento.

L'indebitamento dell'Europa dell'Est in valute convertibili ha cause molteplici. Benché i crediti siano stati essenzialmente utilizzati per l'ammodernamento dell'infrastruttura industriale, questi investimenti si sono rivelati, causa debolezze del sistema, insufficientemente produttivi e troppo orientati verso il mercato interno. Problemi di indebitamento che si sono dovuti lenire con consolidamenti di debiti sono apparsi finora in Polonia, Romania e Jugoslavia. Oggi come oggi è difficile pronosticare quali effetti dinamici produrranno sulla problematica del debito esterno le recenti riforme nello spazio est-europeo. Non è per altro assicurato il finanziamento dei nuovi investimenti produttivi necessari visto il già elevato debito esterno. Una riduzione del carico dei debiti di questi Paesi può essere visto come un aiuto al processo di democratizzazione economico e politico.

Ne consegue che, indipendentemente dalla situazione iniziale delle regioni e dei Paesi interessati, il consolidamento dei debiti da parte dei Paesi creditori rimane un mezzo importante ed efficace per contribuire a risolvere i problemi dell'indebitamento. *Richieste di consolidamento ulteriori si delineano anche in relazione a nuove iniziative internazionali di sdebitamento, come il piano Brady, dalle quali le banche fanno dipendere sempre più il loro sostegno ai consolidamenti consentiti dai creditori di Stato. Ciò può provocare domande di consolidamento da parte di Paesi nei quali la quota dei crediti per l'esportazione è modesta riguardo ai prestiti bancari e che finora saldavano così i loro crediti correnti.*

Le condizioni d'interesse e di rimborso del consolidamento dei debiti continueranno per principio a seguire l'andamento del mercato, pur tenendo conto delle aspettative della bilancia dei pagamenti dei Paesi debitori.

2 Parte speciale: Contenuto del decreto federale

Il decreto federale ci abilita a concludere accordi su crediti garantiti dalla Confederazione o coperti dalla GRE. Questi accordi possono perciò inglobare crediti rientranti nell'ambito della cooperazione svizzera allo sviluppo nonché operazioni sottoposte alla GRE. Per contro ne saranno esclusi i crediti che non corrispondono a questi criteri. Anche in avvenire l'accento sarà posto sulle domande garantite dalla GRE.

I crediti per l'esecuzione degli accordi vanno a carico della GRE, secondo l'importanza della copertura; gli impegni ed i crediti residui della Confederazione saranno riportati sul conto di Stato.

Il decreto federale del 20 giugno 1980 si è dimostrato efficace; in particolare, permette alla Svizzera, come ad altri Stati creditori, di sostenere in modo solidale e rapido i Paesi debitori. Cambiamenti sostanziali non sono dunque necessari.

Nell'articolo 1 capoverso 1 è enunciata espressamente la possibilità di concludere consolidamenti comportanti una diminuzione parziale dei crediti. Teniamo così conto della pratica recente dei Paesi creditori di concedere ai Paesi più poveri e maggiormente indebitati condizioni che permettano una diminuzione del valore nominale dei crediti (cfr. n. 12 qui innanzi). Questo trattamento preferenziale può essere concesso in una delle seguenti forme dagli effetti economici equivalenti: riduzione del debito, riduzione del tasso d'interesse o proroga delle scadenze di rimborso. Sono queste azioni multilaterali per limitare le perdite che devono assicurare in larga misura il pagamento dei crediti e le prestazioni del servizio del debito tenendo conto delle capacità di rimborso limitate dei Paesi debitori. Il complemento all'articolo 1 capoverso 1 deve chiaramente permetterci di portare avanti, sul piano internazionale, riduzioni dei tassi d'interesse ed allo stesso tempo di prendere in considerazione altre opzioni equivalenti per la riduzione del debito. La Svizzera sarà così in grado di reagire prontamente e in modo flessibile anche ai nuovi sviluppi.

La conclusione di tali accordi presuppone che alla Svizzera siano concessi gli stessi valori creditizi degli altri Paesi creditori del Club di Parigi e che la riduzione convenuta non rimanga inferiore ai valori di mercato. In caso contrario, la conclusione di simili accordi esigerebbe un indennizzo adeguato della Confederazione conformemente al decreto federale o a un'altra base giuridica (art. 1 cpv. 2). Tale sarebbe il caso, per esempio, se si decidessero azioni di portata più vasta sotto il punto di vista della politica dello sviluppo o la conclusione di accordi autonomi fuori del Club di Parigi. Ciò vale altrettanto per eventuali azioni a favore di Paesi dell'Est o di Paesi recentemente industrializzati.

Come in passato, vi informeremo sulla conclusione di tali accordi nei nostri rapporti periodici secondo l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

È impossibile prevedere con certezza i bisogni finanziari derivanti dal consolidamento di debiti. Dovrebbe comunque trattarsi di una somma attorno ai 2,2 miliardi di franchi, comprese le garanzie della GRE su operazioni anteriori al primo consolidamento con Paesi che hanno recentemente concluso un consolidamento di debiti e che verosimilmente dovranno far capo a simili accordi anche in un prossimo futuro.

Si tratta qui quasi esclusivamente di crediti degli anni '70 e dei primi anni '80. Le diverse iniziative di sdebitamento hanno causato un'estensione della cerchia dei Paesi che intendono fruire dei vantaggi legati ai consolidamenti ovvero concludere accordi di consolidamento con creditori pubblici quale premessa per consolidamenti o operazioni di sdebitamento con creditori privati.

Gli averi della Confederazione risultanti da precedenti accordi di consolidamento, da crediti di trasferimento e misti e da aiuti finanziari (compresa la cooperazione tecnica) con Paesi che figurano al primo posto per futuri consolidamenti di debiti ammontano a circa 95 milioni di franchi.

Il decreto federale non causerà spese suppletive di personale.

4 Programma di legislatura

Il presente progetto è stato preannunciato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, appendice 2).

5 Rapporto con il diritto europeo

In quanto creditori, anche gli Stati membri della CE sono chiamati a concludere accordi bilaterali di consolidamento dei debiti. La competenza di negoziare e di concludere gli accordi spetta ai governi rispettivi. Il decreto federale è compatibile con la legislazione della CE, sia nei suoi obiettivi sia per le soluzioni proposte.

6 Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale il quale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Siccome l'autorizzazione di concludere accordi è una norma attributiva di competenza nel senso dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), la competenza che vi proponiamo di delegarci deve assumere, a livello giuridico, la forma di un decreto sottostante al referendum obbligatorio. Considerata la validità limitata a dieci anni, occorre scegliere la forma giuridica del decreto federale di obbligatorietà generale (art. 6 cpv. 1 della legge sui rapporti fra i Consigli).

Allegato

Accordi bilaterali di consolidamento di debiti secondo il decreto federale del 20 giugno 1980

(in vigore dal 1° agosto 1980)

Anno: 1989

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
		mio fr.	mio fr.	mio fr.		% p.a.	mio fr.	mio fr.	mio fr.
Ecuador III	28 feb. 1989	13,5	11,5	2,0	10	2,75/5,50	—	—	13,5
Mali I	14 mar. 1989	2,6	1,6	1,0	14	2,75	—	—	2,6
Argentina II	28 mar. 1989	186,4	150,0	36,4	10	5,50	—	—	186,4
Repubblica Centrafricana IV	4 apr. 1989	12,8	9,3	3,5	14	2,75	—	—	12,8
Tanzania II	11 apr. 1989	4,4	2,9	1,5	14	2,75	—	—	4,4
Madagascar VI	15 apr. 1989	1,4	1,1	0,3	14	2,75	—	—	1,4
Senegal VII	11 mag. 1989	4,5	3,3	1,2	14	2,75	—	—	4,5
Boliva II	9 giu. 1989	11,5	7,8	3,7	10	5,50	—	—	11,5
Polonia IV	26 giu. 1989	217,0	175,0	42,0	10	5,50	—	—	217,0
Totale 1° semestre		454,1	362,5	91,6			—	—	454,1

Anno: 1988

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
		mio fr.	mio fr.	mio fr.		% p.a.	mio fr.	mio fr.	mio fr.
Filippine II	25 mar. 1988	13,5	11,9	1,6	10	5,50	—	—	13,5
Senegal	28 mar. 1988	1,0	0,9	0,1	16	5,50	—	—	1,0
Guinea-Bissau I	31 mar. 1988	9,0	6,7	2,3	20	5,50	—	—	9,0
Brasile II	25 mag. 1988	58,4	48,0	10,4	5	5,50	3,3	—	55,1
Togo VI	16 giu. 1988	40,1	26,9	13,2	18	5,50	—	—	40,1
Gabon II	22 giu. 1988	4,0	3,6	0,4	10	5,50	—	—	4,0
Egitto I	30 giu. 1988	427,3	311,8	115,5	10	5,50	—	—	427,3
Jugoslavia IV	29 dic. 1988	70,6	52,3	18,3	10	5,50	—	—	70,6
Totale		623,9	462,1	161,8			3,3	—	620,6

Anno: 1987

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr.					
Madagascar V	22 gen. 1987	1,4	1,1	0,3	10½	6	—	—	1,4
Costa d'Avorio III	28 gen. 1987	79,9	48,7	31,2	10	6	19,1	—	60,8
Zambia III	28 gen. 1987	8,9	4,8	4,1	10	6	—	—	8,9
Tanzania I	13 mar. 1987	23,5	15,8	7,7	10	6	—	0,6	22,9
Jugoslavia III	14 apr. 1987	86,9	53,4	33,5	9	6	13,4	—	73,5
Messico I	23 apr. 1987	30,3	23,8	6,5	9	6	—	—	30,3
Sierra Leone III	24 apr. 1987	15,9	7,7	8,2	10½	6	—	—	15,9
Cuba III	8 mag. 1987	4,7	3,3	1,4	10	6	0,2	—	4,5
Nigeria I	3 ago. 1987	171,0	111,0	60,0	10	6,25	2,7	—	168,3
Gabon I	4 ago. 1987	6,5	5,9	0,6	10	6	—	—	6,5
Bolivia I	27 ago. 1987	31,8	19,9	11,9	10	6	0,2	—	31,8
Zaire III	14 ott. 1987	3,9	2,0	1,9	15	6	—	—	3,9
Totale		464,7	297,4	167,3			35,4	0,6	428,7

Anno: 1986

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr.					
Togo V	17 gen. 1986	22,9	16,6	6,3	11	6,75	0,2	0,7	22,0
Ecuador II	4 mar. 1986	12,5	10,0	2,5	8	2,75/6,75	0,6	1,7	10,2
Polonia II	21 mag. 1986	294,5	245,4	49,1	11	6,75	—	—	294,5
Polonia III	21 mag. 1986	45,3	37,0	8,3	10	6,75	—	—	45,3
Repubblica Centrafricana III	31 mag. 1986	4,8	3,4	1,4	10	6,75	—	—	4,8
Argentina I	14 ago. 1986	124,5	100,6	23,9	10	6,75	20,0	—	104,5
Guinea I	10 ott. 1986	7,2	5,1	2,1	10	6,75	0,2	—	7,0
Rep. pop. Congo I	24 ott. 1986	11,5	8,0	3,5	10	6,75	—	—	11,5
Totale		523,2	426,1	97,1			21,0	2,4	499,8

Anno: 1985

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr. mio fr.					
Cuba II	22 gen. 1985	3,0	2,1	0,9	9	7	—	—	3,0
Senegal IV	11 giu. 1985	7,0	4,1	2,9	9	7	0,8	0,4	5,8
Costa d'Avorio II	3 set. 1985	52,7	42,2	10,5	9	7	—	—	52,7
Giamaica I	18 set. 1985	2,2	1,8	0,4	9	7	0,7	—	1,5
Jugoslavia II	7 ott. 1985	87,0	56,9	30,1	9	7	8,7	—	78,3
Madagascar IV	18 ott. 1985	2,3	1,8	0,5	11	7	—	—	2,3
Filippine I	29 nov. 1985	19,5	11,2	8,3	10	7	1,2	0,5	17,8
Totale		173,7	120,1	53,6			11,4	0,9	161,4

Anno: 1984

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr.					
Zaire II	28 feb. 1984	17,5	8,8	8,7	11	7	0,9	2,8	13,8
Ecuador I	30 mar. 1984	6,5	4,8	1,7	8	2,75/6,75	0,9	2,2	3,4
Senegal III	2 apr. 1984	4,4	3,1	1,3	9	6,75	0,8	0,8	2,8
Sierra Leone II	6 apr. 1984	8,7	4,3	4,4	10½	6,75	—	4,8	3,9
Jugoslavia I	26 lug. 1984	50,3	36,6	13,7	7	7,0/6,50	—	16,8	33,5
Costa d'Avorio I	31 ago. 1984	79,1	61,2	17,9	9	7	—	—	79,1
Brasile I	3 set. 1984	47,2	33,9	13,3	8	7	14,0	—	33,2
Togo IV	4 set. 1984	29,4	21,3	8,1	10	7	1,3	—	28,1
Madagascar III	14 set. 1984	3,5	2,6	0,9	11	7	0,2	0,3	3,0
Sudan IV	3 dic. 1984	18,3	12,0	6,3	16	7,25	—	—	18,3
Zambia II	14 dic. 1984	5,6	2,6	3,0	10	7	—	2,0	3,6
Totale		270,5	191,2	79,3			18,1	29,7	222,7

Anno: 1983

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconso- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr. mio fr.					
Togo III	30 giu. 1983	36,5	26,3	10,2	10	6,25	7,8	5,3	23,4
Cuba I	12 ago. 1983	36,9	25,9	11,0	8	6,50	1,8	3,5	31,6
Zambia I	19 ago. 1983	12,7	8,3	4,4	10	6,50	1,2	7,6	3,9
Romania II	14 set. 1983	28,9	17,5	11,4	6 ^{1/2}	6,50	28,9	—	—
Senegal II	18 nov. 1983	7,3	5,2	2,1	9	6,75	2,9	0,6	3,8
Sudan III	23 nov. 1983	46,9	27,3	19,6	16	7,15	0,5	—	46,4
Rep. Centrafricana II	3 dic. 1983	4,1	3,1	1,0	10	6,75	0,4	1,5	2,2
Perù II	28 dic. 1983	15,0	10,8	4,2	8	7 ^{1/8}	0,7	—	14,3
Totale		188,3	124,4	63,9			44,2	18,5	125,6

Anno: 1982

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
			mio fr.	mio fr. mio fr.					
Senegal I	20 gen. 1982	3,9	3,1	0,8	9	7,50	2,2	0,3	1,4
Sudan II	19 ott. 1982	19,0	13,3	5,7	10	7	—	1,9	17,1
Madagascar II	12 ott. 1982	3,3	1,9	1,4	9	7	0,7	2,2	0,4
Romania I	31 dic. 1982	38,5	26,9	11,6	7	7	38,5	—	—
Totale		64,7	45,2	19,5			41,4	4,4	18,9

Anno: 1981

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
		<i>mio fr.</i>	<i>mio fr.</i>	<i>mio fr.</i>		% p.a.	<i>mio fr.</i>	<i>mio fr.</i>	<i>mio fr.</i>
Sierra Leone I	22 mag./ 2 giu. 1981	3,4	1,7	1,7	10	6,50	—	1,3	2,1
Togo II	15 giu. 1981	55,9	39,4	16,5	9	7 ³ / ₈	11,4	25,3	19,2
Polonia I	24 lug. 1981	99,1	53,3	45,8	8	Ko 8 anni + 2 ^o / ₀	36,3	—	62,8
Repubblica Centrafricana I	22 ago. 1981	18,9	13,7	5,2	9	7,50	2,8	16,1	—
Madagascar I	10 set. 1981	1,9	1,4	0,5	10	7,75	0,6	1,1	0,2
Totale		179,2	109,5	69,7			51,1	43,8	84,3

Anno: 1980

Paese	Accordo del:	Credito effettivo di consolidamento	Quote		Numero di anni di rimborso	Saggio d'interesse	Importo rimbor- sato	Importo riconsoli- dato	Saldo
			GRE	Esporta- tore					
		mio fr.	mio fr.	mio fr.		%p.a.	mio fr.	mio fr.	mio fr.
Zaire I	21 lug. 1980	17,9	10,8	7,1	5	6	2,5	15,4	—
Turchia III	19 dic. 1980	223,1	181,7	41,4	5	3,5/7,0	122,7	—	100,4
Totale		241,0	192,5	48,5			125,2	15,4	100,4

Decreto federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1990¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione o coperti dalla garanzia dei rischi dell'esportazione e di contrarre gli impegni finanziari necessari.

² Sono salve le misure previste dalla legge federale del 19 marzo 1976²⁾ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

³ Il Consiglio federale farà periodicamente rapporto alle Camere federali in merito alla conclusione di detti accordi conformemente all'articolo 10 del decreto federale del 25 giugno 1982³⁾ sulle misure economiche esterne.

Art. 2

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il presente decreto ha effetto sino al 31 luglio 2000.

3221

¹⁾ FF 1990 I 1181

²⁾ RS 974.0

³⁾ RS 946.201